

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AL CINECA DI SERVIZI INFORMATICI DA SVOLGERSI IN FAVORE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO.

Tra

- Il Ministero dell’istruzione e del merito, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A, C.F. 80185250588, per il quale interviene l’Ing. Davide D’amico, n.q. di Direttore della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;

e

- Il CINECA - Consorzio interuniversitario, con sede legale in Casalecchio di Reno (Bo), Via Magnanelli 6/3, Partita IVA 00502591209, iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna al n. 00317740371, per il quale interviene il dott. Maurizio Tani, n.q. di Direttore Generale f.f. e procuratore speciale;

di seguito, congiuntamente, anche “le Parti”,

Premesse

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con il quale, ai sensi dell’art. 2, viene individuato tra i Ministeri, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato emanato il “Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni e abrogazioni intervenute ad opera del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni;

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Regolamento Europeo 2016/679 e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernenti la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale è stato disposto, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l’adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero medesimo, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione;

VISTO l'articolo 9, commi 11 *bis*, *ter* e *quater* del decreto-legge 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale è stato normativamente strutturato il rapporto intersoggettivo tra il Cineca e i suoi consorziati in termini di *in house providing*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

VISTI i contenuti del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, a norma del quale, "*per poter affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, è necessario che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino, per ciascun affidamento, un provvedimento motivato in cui diano conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche*";

VISTA la relazione con cui il Ministero dell'istruzione e del merito dà evidenza dell'istruttoria effettuata in merito all'affidamento in house al Consorzio interuniversitario CINECA per la fornitura di servizi informatici specialistici per il periodo 9 settembre 2023 – 8 settembre 2026 redatta ai sensi dell'art. 7 del citato d. lgs. 36/ 2023;

VISTO l'art. 23, comma 5 del d. lgs. 36/2023 a norma del quale "*con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2016, con il quale il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato assoggettato al controllo della Corte dei Conti, ai sensi della Legge 21 marzo 1958, n. 259;

VISTO lo Statuto del CINECA approvato, da ultimo, con decreto Interministeriale n. 87 in data 20 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n. 133 del 25-05-2020 e, in particolare, l'articolo 2 concernente gli Enti consorziati e l'articolo 3 che, tra gli scopi primari del CINECA individua la "*realizzazione di servizi informatici innovativi per i Consorziati, al fine di renderli più efficienti e moderni, nella maniera economicamente più vantaggiosa mediante la valorizzazione di tecnologie e la condivisione degli obiettivi di sviluppo. Gli obiettivi sono realizzati mediante la produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e il trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l'eccellenza del sistema nazionale dell'istruzione superiore e della ricerca*";

VISTE le ulteriori modifiche dello Statuto del Consorzio, deliberate dall'Assemblea Consortile in data 6 maggio 2020, registrate con atto notarile repertorio n. 84814, fascicolo n. 38370, a rogito del dott. Federico Rossi, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna e comunicate dal Presidente f.f. del CINECA con nota del 7 maggio 2020, recepita in pari data con prot. n. 868;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 87 del 20 maggio 2020 di approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario CINECA;

VISTO il citato D. Lgs. 82/2005 che all'art. 14-bis co. 2 lett. f) dispone che Agid *“rilascia pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica...”*;

VISTO il parere AGID di congruità tecnico-economica n. 13/2023 allegato alla determina DG n. 172 del 17 luglio 2023, acquisito al prot. n. 3205 del 17 luglio 2023, al quale l’amministrazione si è uniformata;

VISTA la copertura finanziaria dell’importo di cui alla presente Convenzione a gravare sul capitolo di bilancio n. 3694, recante *“Spese concernenti la fornitura dei servizi ICT”*;

RITENUTO necessario procedere alla stipula di un atto negoziale per l’affidamento dei servizi di carattere strumentale e informatico indispensabili all’espletamento delle attività di competenza del Ministero,

TUTTO CIO’ PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

Convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come i seguenti allegati:

- a. Capitolato tecnico
- b. Appendice 1 al CT – Indicatori di qualità;
- c. Appendice 2 al CT – Cicli e prodotti;
- d. Appendice 3 al CT – Profili Professionali;
- e. Appendice 4 al CT – Baseline;
- f. Appendice 5 al CT – Servizi Infrastrutturali – Cineca;
- g. Appendice 6 al CT - Offerta Tecnico economica;
- h. Appendice 7 al CT - Dettaglio costi infrastruttura;
- i. Appendice 8 - Composizione gruppi di lavoro.

ARTICOLO 2

(Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l’affidamento diretto da parte del Ministero dell’istruzione e del merito (di seguito anche “MIM”) al Consorzio Interuniversitario CINECA, quale soggetto *in house* dello

stesso MIM, della fornitura di servizi informatici specialistici (ICT) necessari all'espletamento dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero medesimo oltre ad ulteriori attività che saranno definite in base ad esigenze specifiche, comunque comprese nell'ambito dei servizi oggetto della Convenzione.

2. I servizi di cui al comma 1, oggetto di affidamento, sono descritti nel Capitolato tecnico e nell'Appendice 4 al CT – Baseline, parte integrante della presente Convenzione. Il valore complessivo della Convenzione ed il dettaglio dei costi sono stati definiti sulla base del fabbisogno del Ministero tenendo conto del citato parere reso da AGID ex art. 14-bis, comma 2, lett. f) del C.A.D..
3. I servizi di cui al comma 2 sono resi direttamente dal CINECA in esecuzione della presente Convenzione secondo le modalità e i termini generali di esecuzione ivi previsti prevedendo la facoltà di CINECA di acquisire, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, beni o servizi che non possa erogare direttamente, coerentemente con quanto previsto nel paragrafo 4.9 del CT sui costi terzi.
4. Il Consorzio prende atto ed accetta che il MIM non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, e si riserva di attivarli in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 3 **(Definizioni)**

1. Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

- *Servizio Informatico*, l'insieme delle risorse umane e tecnologiche con le quali CINECA supporta l'Amministrazione nella gestione dei procedimenti amministrativi; esso è normalmente identificato con un nome noto all'Amministrazione e può comprendere un insieme di servizi elementari e/o essere a sua volta un elemento di un "macro-servizio"; può includere attività non necessariamente informatiche ma comunque complementari ad esse e necessarie per l'espletamento del Procedimento Amministrativo;
- *Progetto di Innovazione*, l'insieme di attività finalizzate ad introdurre significativi cambiamenti nell'organizzazione e gestione dei servizi informatici. I progetti di Innovazione hanno una durata limitata nel tempo in relazione all'introduzione dei cambiamenti per i quali i progetti sono avviati;
- *Trasferimento*, l'insieme delle attività di conclusione della presente Convenzione immediatamente precedente lo scioglimento del vincolo negoziale per qualsivoglia ragione, le quali indicano l'ordinata migrazione di: software e relativa documentazione di proprietà del Ministero, software in licenza al Ministero; si prevede, inoltre, la redazione da parte del Fornitore di un piano di trasferimento di know-how approvato dal Ministero, relativo all'impiego delle modalità e tecniche più efficaci ed efficienti per rendere autonome nuove risorse nella presa in carico della presente fornitura o parte di essa e all'impiego delle risorse con adeguata conoscenza funzionale e tecnica;
- *Monitoraggio*, la verifica dei risultati conseguiti dal CINECA nell'erogazione delle prestazioni previste dalla Convenzione, nonché la corretta esecuzione degli obblighi di collaborazione;
- *Pianificazione dei fabbisogni*, pianificazione della spesa da parte del Ministero per le diverse prestazioni contrattuali in relazione alle disponibilità finanziarie dello stesso.

ARTICOLO 4
(Durata della Convenzione)

1. La durata della presente Convenzione concernente i servizi di cui all'articolo 1 resi dal CINECA al Ministero sarà pari a un triennio/trentasei mesi a far data dall'avvio delle attività che l'Amministrazione comunicherà per iscritto al Consorzio unitamente agli adempimenti di cui al successivo articolo 22. Previa verifica del mantenimento dei requisiti dell'*in house providing*, le Parti si impegnano reciprocamente ad avviare il procedimento volto all'eventuale rinnovo, ivi comprese le attività conoscitive preliminari, entro il mese di marzo 2026.
2. È facoltà delle Parti disciplinare per iscritto l'eventuale ultrattività della presente Convenzione anche in pendenza di rinnovo della stessa.
3. La presente Convenzione può essere oggetto di revisione annuale, previo accordo delle parti, sulla base delle criticità ovvero delle necessità sorte nel corso dell'anno di riferimento.
4. Le disposizioni della presente Convenzione possono essere estese all'attivazione di ulteriori servizi connessi con quelli previsti dal Capitolato che si rendessero necessari nel corso dell'anno, ovvero mediante l'adozione di accordi attuativi possono essere estese ad ulteriori nuovi servizi da attivarsi in esecuzione di provvedimenti legislativi o regolamentari che ne prevedano l'introduzione.

ARTICOLO 5
(Attività e responsabilità del Ministero)

1. Ciascun Dipartimento/Direzione generale del Ministero che intende avvalersi dei servizi erogati da CINECA provvede, in collaborazione con il Consorzio, a definire la propria pianificazione dei fabbisogni di servizi informatici, secondo le modalità descritte all'articolo 6 e la trasmette alla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica. Le stesse Direzioni generali/Dipartimenti redigono annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di prestazione dei servizi, una relazione sul livello dei servizi erogati dal CINECA e la trasmettono alla Direzione Generale per i Sistemi informativi e la Statistica.
2. Ogni Dipartimento/Direzione generale che usufruisce dei servizi CINECA è comunque tenuto ad informare tempestivamente la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica competente in caso riscontri criticità e problematiche inerenti ai servizi prestati, non risolvibili in via autonoma.
3. Ciascun Ufficio/Direzione/Dipartimento richiedente i servizi CINECA, deve fornire tempestivamente al Consorzio tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del servizio richiesto secondo le modalità e le procedure concordate dal CINECA con il Ministero e previste nel Capitolato tecnico.
4. La Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica verifica e approva i rendiconti periodici trasmessi trimestralmente da CINECA di cui all'articolo 13, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 11.
5. La Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero inoltre:

- i. esprime valutazioni in merito all'esecuzione della presente Convenzione e propone ipotesi di miglioramento dei servizi regolati dalla stessa, anche alla luce delle relazioni annuali presentate dalle Direzioni/Dipartimenti di cui al comma 1;
- ii. monitora i tempi e le modalità di attuazione dei servizi e ne valuta la realizzazione;
- iii. rileva eventuali criticità derivanti dalla non corretta applicazione della Convenzione.

ARTICOLO 6 ***(Pianificazione dei fabbisogni)***

1. Annualmente viene stabilita tra le Parti la pianificazione della spesa del Ministero per le diverse prestazioni (Pianificazione dei fabbisogni) in relazione alle necessità informatiche di servizi e alle disponibilità finanziarie del Ministero medesimo, secondo quanto descritto nell'omonima sezione del Capitolato tecnico, nella quale è prevista anche la verifica dell'avanzamento di volumi e costi.
2. Il Ministero ha la facoltà di richiedere eventuali modifiche alla Pianificazione dei fabbisogni anche in corso di durata del singolo anno contrattuale per esigenze specifiche dell'Amministrazione connesse alle disponibilità economiche e/o alle effettive esigenze di servizio degli utenti.
3. È facoltà delle Parti proporre modifiche alla Pianificazione dei fabbisogni in relazione ai consumi effettivi rilevati nel corso dell'anno contrattuale. Tali modifiche, per essere operative, devono essere formalizzate tra le Parti.
4. Tutti gli oneri di realizzazione, aggiornamento, gestione, registrazione e reporting connessi alla Pianificazione dei fabbisogni sono a carico del CINECA senza oneri aggiuntivi per il Ministero fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, dello Statuto consortile.

ARTICOLO 7 ***(Attività e responsabilità del CINECA)***

1. Sono a carico del CINECA, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 12, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto della presente Convenzione di cui all'articolo 2.
2. Il CINECA si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente atto nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché secondo le condizioni, le modalità ed i termini fissati nella presente Convenzione e nei relativi allegati di cui all'articolo 1.
3. Il CINECA provvede ad aggiornare/modificare i propri processi, attività e strumenti di erogazione delle prestazioni a fronte di segnalazioni del Ministero, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e fatto salvo il disposto di cui al citato articolo 3 dello Statuto consortile.
4. Ai fini dell'attivazione dei servizi, come indicato nel Capitolato tecnico e nella relativa Appendice 2, le attività realizzate sono svolte presso le sedi del Ministero, delle Università, degli Istituti di Ricerca e di Cineca e sono di completa responsabilità del Consorzio stesso che adotterà le idonee soluzioni al fine di

consegnare i servizi richiesti rispondenti alle esigenze del Ministero, compatibilmente con eventuali situazioni di lavoro agile garantito al personale del fornitore.

5. Il CINECA si impegna a far sì che i servizi svolti siano verificati distintamente, nonché rendicontati secondo i principi di separazione contabile garantiti dal sistema di contabilità analitica in uso.
6. Il Consorzio supporta le diverse articolazioni ministeriali nell'attività di pianificazione relativa ai servizi e garantisce al Ministero e ai singoli uffici che beneficiano dei servizi, la realizzazione dei progetti di sviluppo, l'erogazione dei servizi di gestione e i servizi di consulenza connessi, assumendone la piena ed esclusiva responsabilità, nei limiti del proprio ambito di competenza delineato per iscritto dalle Parti secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico, nei confronti dell'Amministrazione nonché rispetto a terze parti eventualmente coinvolte nella realizzazione del servizio.
7. Il CINECA, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2 della presente Convenzione:
 - a. indica un Responsabile unico delle attività contrattuali; individua, inoltre, un Responsabile tecnico per i Servizi applicativi, un Responsabile tecnico per i Servizi infrastrutturali, un Responsabile per il Service Desk, un Responsabile tecnico per ciascun Progetto, come previsto dall'allegato Capitolato tecnico;
 - b. osserva tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali nonché di assicurazioni obbligatorie;
 - c. applica tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di riferimento per le varie categorie interessate;
 - d. adotta, nell'esecuzione delle attività, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi, evitando danni a persone o cose ed osserva tutte le vigenti norme di carattere generale e delle prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - e. garantisce l'esonero dalle responsabilità di eventuali danni causati a terzi dal proprio personale nel corso dell'esecuzione delle attività ad esso affidate.

ARTICOLO 8 **(Trattamento dei dati)**

1. Il CINECA osserva tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al RE 679/2016 e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. In particolare, considerato che il Ministero è Titolare del trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle procedure informatiche affidate al CINECA, il Consorzio opera per conto del Ministero medesimo, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito delle suddette procedure, attenendosi alle istruzioni impartitegli dal Titolare e con compenso per tale attività ricompreso integralmente nel corrispettivo dei servizi, come riportato nell'allegato al Capitolato tecnico che è parte integrante della presente Convenzione. Con singoli atti di nomina da parte del Ministero verranno definite le disposizioni di dettaglio.

ARTICOLO 9
(Controlli da parte del Ministero)

1. Il Ministero si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente atto. Il CINECA si impegna altresì a consentire lo svolgimento di tali verifiche fornendo tutte le risorse umane, strumentali e informative utili allo svolgimento delle stesse. In particolare, il CINECA si impegna a soddisfare qualsiasi richiesta informativa dell'Amministrazione o di terzi da essa designati in merito alle attività svolte, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23 del presente atto in ordine alla riservatezza delle informazioni e secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione anche per quanto attiene i formati delle risposte, creando o aggiornando, ove necessario, documenti, data base e ogni altro supporto informativo richiesto per garantire la completezza e l'aggiornamento delle informazioni richieste.
2. Il Ministero si riserva di verificare la correttezza dei valori rendicontati dal CINECA direttamente o tramite terze parti nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 11.

ARTICOLO 10
(Livelli di servizio)

1. Il CINECA, nell'erogazione delle prestazioni previste dal presente atto, è tenuto al rispetto dei livelli di servizio così come specificati nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico Indicatori di qualità.
2. Il mancato rispetto dei livelli di servizio per cause imputabili al CINECA comporta l'applicazione delle penali previste dall'articolo 17.
3. Qualsiasi variazione dei volumi delle prestazioni erogate rispetto a quelle previste non può in alcun modo giustificare il mancato rispetto delle obbligazioni del presente atto, ivi incluso il rispetto dei livelli di servizio, fatte salve le eccezioni tassativamente previste nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 11
(Monitoraggio)

1. Il Ministero attraverso una struttura costituita da propri funzionari e/o da esperti esterni appositamente designati o con il ricorso ad organizzazione specializzata sottopone a monitoraggio la Convenzione per garantirne la corretta governance.
2. Il Consorzio si obbliga a prestare la massima collaborazione all'attività della struttura incaricata del monitoraggio, fornendo tutta la documentazione utile e necessaria all'adempimento di tale compito e consentendo alla struttura incaricata l'accesso per le ispezioni e i controlli che si rendono necessari. Tale obbligazione forma parte integrante delle prestazioni dovute dal CINECA e il suo inadempimento o ritardato adeguamento, dovuto a causa ad esso imputabile, legittima la richiesta di risoluzione della presente Convenzione da parte dell'Amministrazione.

3. Il CINECA trasmette con le periodicità previste dalla presente Convenzione alla Direzione Generale per i Sistemi informativi e la Statistica i documenti previsti per la rendicontazione dei livelli di servizio, dei volumi e degli *effort* dei servizi erogati.
4. Il CINECA consente l'accesso ai propri locali, ai dati, alle informazioni necessarie per l'espletamento delle attività di monitoraggio, al personale della struttura di monitoraggio per lo svolgimento di verifiche ed ispezioni.
5. CINECA si impegna a fornire al Ministero ogni documento/dato/informazione/elemento finalizzato alla verifica della validità dei dati relativi alla rendicontazione e alla conformità di quanto previsto dalla medesima oltre che alla verifica dei processi di erogazione, controllo, misurazione e rendicontazione del CINECA.
6. I risultati dell'attività di monitoraggio danno luogo a rilievi emessi dalla struttura di monitoraggio. La mancata risoluzione dei rilievi nei tempi e nelle modalità proposte dall'Amministrazione e concordate per iscritto con CINECA è soggetta a penali secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera h).

ARTICOLO 12 **(Corrispettivi)**

1. L'importo massimo complessivo della presente Convenzione, onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui all'articolo 2, ivi inclusi tutti gli oneri diretti e indiretti connessi alle erogazioni delle prestazioni stesse, è pari ad euro 4.982.689,43 (quattromilioninovecentoottantaduemilaseicentoottantanove,43) IVA esclusa, per la durata del triennio.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 è erogato con le modalità previste dai successivi articoli 13 e 14, previa trasmissione e approvazione della rendicontazione.
3. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, il Ministero riconoscerà al CINECA i corrispettivi determinati secondo quanto riportato nell'offerta economica allegata alla presente Convenzione. Le tariffe dei servizi offerti sono da intendersi onnicomprensive di ogni onere e di tutte le spese previste e sostenute dal CINECA in esecuzione della presente Convenzione.

ARTICOLO 13 **(Rendicontazione delle prestazioni)**

1. Al fine di permettere all'Amministrazione la verifica delle attività svolte dal CINECA, nel rispetto dei vincoli definiti dalla documentazione di cui all'articolo 1, il CINECA per ogni trimestre trasmette al Ministero entro i 15 giorni successivi al periodo di riferimento, i documenti relativi alle prestazioni erogate e ai livelli di servizio corredati dei dati elementari sulla base dei quali sono stati calcolati i livelli di servizio medesimi.
2. La Rendicontazione contiene per ogni prestazione contrattuale il dettaglio delle attività svolte nel trimestre, nonché il riepilogo della pianificazione circa i tempi e i costi delle singole prestazioni. Nel Rapporto dovrà essere compresa una sintesi dei corrispettivi maturati nel periodo di riferimento suddivisi per servizio/attività fatturabile insieme all'elenco completo dei livelli di servizio previsti per ogni

prestazione contrattuale, ai valori soglia di ciascun livello di servizio e ai valori minimi nel periodo di riferimento con l'indicazione degli scostamenti rispetto alle soglie previste, nonché dell'importo delle penali connesse al mancato rispetto dei livelli di servizio.

3. La consegna delle rendicontazioni dovrà essere effettuata mediante comunicazione ufficiale alla Direzione Generale per i Sistemi informativi e la Statistica. Tutti i documenti devono essere redatti in formato elettronico.
4. Il Ministero non procederà alla valutazione dei rendiconti CINECA al ricorrere dei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dei *template* definiti;
 - b) mancato rispetto delle modalità di consegna definite/concordate;
 - c) mancato rispetto anche parziale dei contenuti previsti/concordati con l'Amministrazione;
 - d) mancato rispetto dei requisiti specifici di realizzazione dei servizi concordati con il Ministero dell'istruzione e del merito.
5. L'approvazione della rendicontazione deve avvenire entro 30 giorni successivi alla consegna della stessa, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di approfondire il controllo della stessa per un periodo massimo di ulteriori 10 giorni. Decorsi tali termini, le rendicontazioni si intendono approvate.

ARTICOLO 14

(Termini e modalità di pagamento)

1. Ad esito dell'approvazione della rendicontazione di cui all'articolo 13, comma 5, il Cineca emette fattura corrispondente all'importo approvato dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.
2. Il pagamento è erogato dal Ministero entro 30 giorni dalla emissione della fattura di cui al precedente comma, a mezzo Decreto del Direttore generale titolare del relativo capitolo di bilancio.
3. Gli importi da fatturare sono calcolati sulla base delle modalità di valorizzazione e pagamento dei servizi indicate per ciascun servizio nel Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe e dei prezzi riportati nell'offerta economica.
4. Il CINECA consegna le fatture in formato elettronico.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle prestazioni e sui relativi importi fatturati da CINECA anche successivamente all'approvazione delle rendicontazioni di cui all'articolo 13 e alla liquidazione delle fatture. Qualora a fronte delle verifiche effettuate dal Ministero si dovessero riscontrare differenze a favore del MIM, il CINECA emetterà una corrispondente nota di credito dell'importo indicato dall'Amministrazione. I risultati delle verifiche del Ministero dell'istruzione saranno trasmessi al CINECA in modo ufficiale.
6. L'Amministrazione provvederà a liquidare le fatture entro il termine di cui al comma 2. Eventuali ritardi nella liquidazione danno luogo agli interessi di mora calcolati in base alla normativa vigente in materia previa contestazione formale nei confronti dell'Amministrazione.

ARTICOLO 15
(Trasferimento)

1. Nell'ipotesi di scioglimento del vincolo convenzionale per qualsivoglia ragione, ivi incluso il naturale decorso del termine, la risoluzione, il recesso, l'avveramento di una condizioni risolutive di cui agli articoli 18 e 19, il CINECA si impegna a porre in essere le attività di trasferimento che comportano la migrazione del sistema informativo dal CINECA al Ministero, ovvero al terzo designato dal Ministero stesso per sostituire il Consorzio nella prestazione dei servizi oggetto della presente Convenzione secondo quanto previsto dal Piano di Trasferimento predisposto dal CINECA.
2. Ai fini dell'attuazione del trasferimento il CINECA si conforma alle direttive impartite dal Ministero tramite la predisposizione di un Piano di trasferimento (PTF) sei mesi prima della scadenza della Convenzione, ovvero nei due mesi successivi alla data dell'evento causa della cessazione anticipata.
3. Le attività di trasferimento possono essere soggette a rinvio, senza oneri aggiunti per il Ministero, in caso di proroga della data di termine della Convenzione stessa.

ARTICOLO 16
(Diritti di proprietà intellettuale)

1. Il Ministero acquisisce il diritto di proprietà del software sviluppato dal Cineca in esecuzione della presente Convenzione (comprensivo della relativa documentazione) nei limiti del riuso, fatto salvo il diritto spettante al Consorzio di ottenere il corrispettivo per le successive ed ulteriori integrazioni sviluppate sul medesimo software per il Ministero stesso.
2. Il Ministero consente al Cineca l'uso gratuito del software sviluppato nell'ambito della presente Convenzione, fermo restando il diritto del Consorzio di ottenere il corrispettivo per le ulteriori funzionalità, personalizzazioni ed integrazioni che dovesse sviluppare per altri soggetti che saranno acquisite in proprietà del Consorzio medesimo.

ARTICOLO 17
(Applicazione delle penali)

1. In caso di inosservanza delle previsioni di cui alla presente Convenzione in ordine alla qualità della fornitura di servizio per cause imputabili al Cineca in coerenza con le previsioni sui livelli dei servizi di cui all'Appendice 1, l'Amministrazione applica le seguenti penali, anche tramite l'applicazione di misure compensative da definire entro il periodo di avviamento:
 - a) Eccesso di rilievi sull'obiettivo. In caso di violazione dei valori di soglia di uno dei seguenti indicatori RLFN, RLOB, RSMA, RLCA, RLSI, RLSD, è applicata una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del valore del servizio contrattuale interessato, nel periodo di riferimento.

- b) Eccesso di rilievi sulla fornitura. In caso di violazione dei valori di soglia dell'indicatore RLFN, è applicata una penale dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del valore del servizio di supporto consulenziale, nel periodo di riferimento.
- c) Mancato rispetto delle scadenze per l'elaborazione e la produzione degli atti finali dei procedimenti amministrativi pianificabili: Euro 2.000 (duemila) per ciascun giorno di ritardo eccedente la soglia fissata.
- d) Mancata correttezza dei risultati delle attività del servizio di Supporto consulenziale: Euro 2.000 (duemila) per ciascun errore rilevato.
- e) Mancata disponibilità del servizio di service desk: per ogni 0,05% (zerovirgolazerocinquepercento) o frazione di peggioramento rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore "DSSD – Disponibilità del servizio di Service Desk", di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari al 2% (duepercento) del corrispettivo trimestrale complessivo del servizio Service Desk;
- f) Mancata presa in carico delle richieste del servizio di Service Desk: In caso di violazione dei valori di soglia dell'indicatore "PCCA – Presa in carico delle richieste pervenute attraverso canali asincroni" di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1% (unopercento) del corrispettivo trimestrale complessivo del servizio di Service Desk.
- g) Rilievi sulla rendicontazione trimestrale. Nel caso in cui si verifichi la mancata o ritardata o incompleta consegna della rendicontazione, viene applicata una penale pari a euro 500 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo a partire dalla prescritta scadenza contrattuale.
- h) Rilievi relativi all'attività di monitoraggio della fornitura. Nel caso in cui l'Amministrazione sollevi rilievi nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 11, qualora gli stessi non vengano risolti nei tempi e con le modalità indicate dal Ministero, è applicata una penale pari a euro 1000 (mille) per ogni decade o frazione di ritardo rispetto alle scadenze fissate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno e qualsiasi altro onere o spesa secondo quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione della presente Convenzione nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

ARTICOLO 18

(Sospensione e risoluzione per inadempimento)

1. Nell'ipotesi di parziale o totale inadempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione il Ministero potrà disporre, ai sensi dell'articolo 1460 c.c., la sospensione del pagamento delle prestazioni previste convenzionalmente fino alla completa e corretta realizzazione del servizio, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui all'articolo 17 della presente Convenzione e l'eventuale risoluzione della stessa.

ARTICOLO 19
(Clausola risolutiva espressa)

1. L'inadempimento sarà considerato grave e comporterà la risoluzione di diritto della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., laddove l'inosservanza degli obblighi convenzionali determini l'applicazione delle penali di cui all'articolo 17 in numero pari o superiore a cinque.
2. La presente Convenzione si intenderà risolta di diritto ove vengano meno in via definitiva, con riferimento al CINECA, le condizioni e i requisiti previsti e imposti dalla legge per la qualificazione di un soggetto giuridico *in house*.
3. In particolare, e allo scopo, il CINECA si impegna, per tutta la durata della presente Convenzione, ad ottemperare alle condizioni e ai requisiti prescritti dalla legge per la qualificazione di soggetto giuridico *in house* secondo quanto previsto dallo Statuto dello stesso Consorzio e a rendere disponibili al MIM tutti i documenti necessari ad effettuare un completo controllo sugli atti del Consorzio, tale da assicurare che sia analogo a quello effettuato sui propri Uffici.
4. Risolta di diritto la presente Convenzione nei termini sopra indicati, cesserà qualsiasi posizione debitoria da parte del Ministero nei confronti del CINECA fatti salvi i compensi per le attività espletate dal Consorzio.

ARTICOLO 20
(Manleva in caso di responsabilità da ritardo)

1. Il CINECA nell'erogazione dei singoli servizi assicura il rispetto dei termini di realizzazione degli stessi secondo quanto concordato per iscritto con il Ministero. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini, per causa ad esso esclusivamente imputabile, il CINECA manleverà il Ministero dal risarcimento dei danni cagionati agli utenti di riferimento.

ARTICOLO 21
(Previsioni fiscali)

1. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono soggette ad IVA nella misura di legge. Tutti gli oneri economici a carico dell'amministrazione sono pertanto indicati al netto dell'IVA.

ARTICOLO 22
(Obbligatorietà della Convenzione)

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la presente Convenzione acquista efficacia solo ad esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

2. Di tale provvedimento sarà data comunicazione per iscritto al CINECA da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 23

(Obblighi di riservatezza)

1. Il CINECA si impegna a mantenere riservate le informazioni relative alle attività del Ministero di cui potrà venire a conoscenza nell'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione. Tale obbligo si intende esteso anche al periodo successivo all'erogazione dei servizi, fino a quando le suddette informazioni non vengano divulgate ad opera del Ministero medesimo oppure divengano di dominio pubblico.
2. Le Parti si impegnano ad adottare ogni precauzione e misura affinché non siano rivelate né utilizzate a fini diversi dall'adempimento del presente atto tutte le informazioni di cui vengano, comunque, a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'affidamento ed affinché tali informazioni siano trattate con la massima diligenza. Le informazioni si intendono riservate ove non siano rese di dominio pubblico per fatti non connessi ad azioni od omissioni delle Parti.

ARTICOLO 24

(Normativa applicabile e foro competente)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla legislazione nazionale vigente in materia.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione e alla esecuzione della presente Convenzione, non definita dalle stesse in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il Ministero dell'istruzione e del merito

IL CINECA – Consorzio Interuniversitario